

RENTRI: termini per la cancellazione dei soggetti non obbligati all'iscrizione

2 Febbraio 2026



Con la comunicazione del **9 gennaio 2026**, il MASE ha chiarito che gli operatori che, a seguito dell'entrata in vigore della **Legge di bilancio 2026**, rientrano tra le categorie **escluse dall'obbligo di iscrizione al RENTRI**, devono comunque presentare – tramite l'**Area Operatori** del portale RENTRI – una **pratica di cancellazione** e che, in assenza di tale adempimento, l'iscrizione è considerata **effettuata su base volontaria** (vedi [news](#) ANCE del 16.1.2026).

Successivamente, in data [30 gennaio 2026](#), il Ministero ha precisato i termini temporali per la presentazione della domanda di cancellazione. Nello specifico, è stato chiarito che:

- per le **domande presentate entro il primo trimestre 2026 (entro il 30 marzo)** la cancellazione ha effetto immediato;
- alle **domande presentate oltre il 30 marzo 2026** si applicano le **disposizioni dell'art. 12, commi 6 e 7, del DM n. 59/2023, con efficacia della cancellazione a partire dall'anno solare successivo.**

Il MASE ha infine chiarito che la cancellazione non dà diritto al rimborso dei contributi e dei diritti di segreteria eventualmente già versati.

Per informazioni rivolgersi a:

**Ufficio Transizione
Ecologica**

Tel. 06 84567.277

E-Mail:

[transizioneecologica
@ance.it](mailto:transizioneecologica@ance.it)